

IL CONSIGLIO FEDERALE

- VISTO** che, ai sensi dell'art.15 del DM 123/2010, è istituito il Consiglio Federale, presieduto dal Presidente dell'ISPRA e composto dal Direttore Generale dell'ISPRA e dai Legali Rappresentanti delle ARPA/APPA con il fine di promuovere lo sviluppo coordinato del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente, nonché per garantire convergenza nelle strategie operative e omogeneità nelle modalità di esercizio dei compiti istituzionali delle Agenzie e di ISPRA stesso;
- CONSIDERATO** che, ai fini di cui sopra, il Consiglio Federale formula e attua programmi pluriennali delle proprie attività, articolati in piani annuali, adotta atti di indirizzo e raccomandazioni, sollecita e propone soluzioni alle criticità per un migliore funzionamento del Sistema;
- CONSIDERATO** che la promozione e lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale necessita di un quadro chiaro ed omogeneo di procedure operative e che questo obiettivo è raggiungibile con una convenzione quadro;
- CONSIDERATO** che occorre definire le procedure, le modalità e le condizioni attraverso le quali ISPRA, per gli impianti di competenza statale, si avvale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", delle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- CONSIDERATO** che occorre una programmazione operativa coordinata dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies commi 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- CONSIDERATO** che occorre definire delle procedure per il riparto delle tariffe dovute dal gestore per i controlli ai sensi all'art. 3 del Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del D.Lgs n.59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;
- CONSIDERATO** che occorre definire le modalità di adesione e di recesso delle Agenzie alla convenzione quadro di cui al primo considerato;


- CONSIDERATO** che occorre definire le procedure per la individuazione dei gruppi ispettivi responsabili delle attività di controllo;
- CONSIDERATO** che occorre la garanzia che vi siano risorse umane di adeguata competenza e risorse materiali sufficienti per portare a termine il programma di controlli di cui trattasi;
- CONSIDERATO** che, visto il concomitante e coordinato intervento di soggetti diversi, occorre definire il ruolo del personale dedicato ai controlli e la valenza degli esiti degli stessi;
- CONSIDERATO** che gli obblighi di trasparenza, informazione e comunicazione in materia ambientale comportano la necessità di definire i flussi di informazione, i contenuti della stessa e le responsabilità nella sua gestione;
- VISTA** la proposta di testo della Convenzione Quadro relativa ai controlli sul rispetto delle condizioni dettate dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (**all.1**);
- VISTA** la nota informativa di accompagnamento, allegata alla presente delibera di cui fa parte integrante,

DELIBERA

1. di approvare il testo della Convenzione Quadro relativa ai controlli sul rispetto delle condizioni dettate dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare quale documento base per la sottoscrizione congiunta delle Agenzie aderenti allo stesso, nonché quale documento di riferimento per l'elaborazione di uno specifico testo di Convenzione bilaterale da sottoscrivere con le Agenzie che abbiano esplicitamente manifestato esigenze di modifiche sostanziali del testo base.

Roma, 15 luglio 2015

Il Presidente
Prof. Bernardo De Bernardinis



NUOVO TESTO DI CONVENZIONE QUADRO PER I CONTROLLI AIA STATALI

NOTA DI PROPOSTA PER IL CONSIGLIO FEDERALE

Come noto, la normativa ambientale vigente assegna ad ISPRA le funzioni di controllo nell'ambito della disciplina AIA. In particolare l'art. 29 *decies*, comma 3, stabilisce che: "... l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, per impianti di competenza statale, o, negli altri casi, l'autorità competente, avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 29-*sexies*, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento nonché al rispetto dei valori limite di emissione; c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione e in particolare che abbia informato l'autorità competente regolarmente e, in caso di inconvenienti o incidenti che influiscano in modo significativo sull'ambiente, tempestivamente dei risultati della sorveglianza delle emissioni del proprio impianto ...".

L'attuale normativa stabilisce altresì le modalità di svolgimento di tale compito, al comma 11 che recita: "... l'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 03, comma 5, del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61 ...".

I provvedimenti citati sono rimasti di fatto invariati sin dall'emanazione del decreto legislativo 59 del 2005 e sono stati la base per la sottoscrizione, da parte di quasi tutte le agenzie regionali interessate, di apposite Convenzioni con ISPRA, sulla base di un testo standard concordato nel sistema.

Nell'ultimo CF di dicembre 2014, è stata presentata un relazione in merito al rinnovo delle Convenzioni per i controlli AIA statali, quasi tutte in scadenza tra fine 2014 e inizio 2015. Allora si decise di procedere con proroghe temporanee delle convenzioni in essere, in modo da avere il tempo necessario per transitare alla sottoscrizione da parte di tutte le agenzie e di ISPRA di un nuovo testo di Convenzione Quadro che dovrebbe risolvere le criticità che sono emerse in questi ultimi anni.

Tra la fine del 2014 e l'inizio del 2015 alcune convenzioni in scadenza sono state prorogate, come concordato.

Nel frattempo il nuovo testo di Convenzione Quadro è stato redatto ed è stato fatto circolare tra tutti gli uffici competenti in materia di controlli all'interno del sistema agenziale.

Il testo è stato successivamente emendato su intervento di alcune strutture di Direzione del SNPA.

Il testo è stato quindi trasmesso e presentato alla riunione del Comitato Tecnico Permanente tenutasi in data 1° luglio 2015.

Il testo finale qui allegato, riporta pertanto gli emendamenti recepiti a seguito dell'ultimo CTP e mantiene (in nota) traccia delle motivazioni che hanno determinato talune scelte operative.

Nell'inviare al CF la proposta di Convenzione Quadro, si richiama l'attenzione sulla necessità di procedere all'approvazione del testo in tempi per quanto possibile rapidi, dal momento che alcune proroghe stanno terminando e non saranno possibili ulteriori slittamenti delle scadenze delle precedenti Convenzioni.

Roma 2 luglio 2015

Allegati:

Proposta di testo di Convenzione Quadro
Proposta di delibera di approvazione

Premesse

Il testo della presente convenzione è stato approvato dal Consiglio Federale ai sensi dell'art. 13 comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207 "Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300" nella seduta del 15/07/2015 con il dispositivo di seguito riportato.

Considerando che la promozione e lo sviluppo coordinato del sistema nazionale dei controlli in materia ambientale necessita di un quadro chiaro ed omogeneo di procedure operative e che questo obiettivo è raggiungibile con una convenzione quadro.

Considerando che occorre definire le procedure, le modalità e le condizioni attraverso le quali ISPRA, per gli impianti di competenza statale, si avvale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", delle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.:

Considerando che occorre una programmazione operativa coordinata dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies commi 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

Considerando che occorre definire delle procedure per il riparto delle tariffe dovute dal gestore per i controlli ai sensi all'art. 3 del Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del D.Lgs n.59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Considerando che occorre definire le modalità di adesione e di recesso delle Agenzie alla convenzione quadro di cui al primo considerando.

Considerando che occorre definire le procedure per la individuazione dei gruppi ispettivi responsabili delle attività di controllo.

Considerando che occorre la garanzia che vi siano risorse umane di adeguata competenza e risorse materiali sufficienti per portare a termine il programma di controlli di cui trattasi.

Considerando che, visto il concomitante e coordinato intervento di soggetti diversi, occorre definire il ruolo del personale dedicato ai controlli e la valenza degli esiti degli stessi.

Considerando che gli obblighi di trasparenza, informazione e comunicazione in materia ambientale comportano la necessità di definire i flussi di informazione, i contenuti della stessa e le responsabilità nella sua gestione.

Tutto ciò considerato, il Consiglio Federale, a maggioranza semplice/a maggioranza qualificata/all'unanimità, approva il testo della Convenzione Quadro relativa ai controlli sul rispetto delle condizioni dettate dalle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Articolo 1

Oggetto della convenzione

La presente convenzione quadro regola:

- a) le procedure, le modalità e le condizioni attraverso le quali ISPRA si avvale, per gli impianti IPPC di competenza statale, ai sensi dell'art. 29-decies comma 11 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale”, delle Agenzie Regionali e Provinciali competenti per territorio, per lo svolgimento delle attività di controllo di cui all'art. 29-decies commi 3 e 4 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- b) le modalità di programmazione dei controlli pianificati secondo quanto disposto dall'art. 29-decies commi 11-bis e 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- c) il riparto delle tariffe dovute dal gestore per i controlli ai sensi all'art. 3 del Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del Decreto Legislativo 18 febbraio 2005 n.59 ora Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.;
- d) le modalità di adesione e di recesso delle Agenzie alla convenzione stessa.

Articolo 2

Modalità di adesione e recesso alla convenzione da parte delle Agenzie Regionali e Provinciali

Le Agenzie Regionali e Provinciali aderiscono alla Convenzione con un idoneo atto dell'organo che ne ha i poteri ai sensi del loro statuto o legge istitutiva.

La sottoscrizione della presente Convenzione avviene con modalità elettronica, ai sensi dell'art. 15 della legge 241/90, come modificato dal Decreto Legge n. 179/2012, convertito con modificazioni nella legge n. 221/2012 e secondo le vigenti norme del Decreto legislativo n. 82/2005 "Codice dell'amministrazione digitale".¹

Ogni Agenzia aderente alla Convenzione può da essa recedere con atto di pari valore a quello di adesione e ne comunica l'adozione al Direttore Generale dell'ISPRA.

All'atto di ricezione della comunicazione di recesso, decadono gli impegni reciproci tra ISPRA e l'Agenzia.

Sono fatte salve le attività già eseguite al momento del recesso che devono essere relazionate e consuntivate da parte della Agenzia aderente ai sensi dell'art. 4, remunerate da ISPRA ai sensi dell'art. 9 e i cui dati ed esiti devono essere trasferiti ad ISPRA ai sensi dell'art. 5.

La Convenzione e gli atti di adesione e recesso sono pubblicati sul sito internet di ISPRA in una sezione dedicata.

¹ Gli accordi tra le PA devono essere sottoscritti elettronicamente, pena la nullità degli atti (v. art. 15, co. 3, L. 241/90)

Articolo 3

Modalità con le quali ISPRA si avvale delle Agenzie Regionali e Provinciali ai fini della presente Convenzione

Ai sensi dell'art. 29 – decies comma 11 del D.Lgs.152/06, ISPRA esegue i controlli per gli impianti di competenza statale avvalendosi delle Agenzie Regionali e Provinciali per la protezione dell'ambiente territorialmente competenti. Nell'ambito dell'attività di controllo viene accertato il rispetto delle condizioni dell'autorizzazione integrata ambientale ai sensi dell'art. 29-decies comma 3 del decreto legislativo 152/06, secondo le modalità stabilite nel Programma triennale dei controlli di cui al successivo articolo 6.²

Con l'atto di adesione ISPRA e l'Agenzia si impegnano a mettere a disposizione per lo svolgimento dell'attività ispettiva, tecnici di adeguata competenza e risorse materiali sufficienti per portare a termine il Programma triennale dei controlli.

La composizione dei gruppi ispettivi, in funzione delle attività che saranno svolte da ISPRA, congiuntamente tra ISPRA e le Agenzie o autonomamente dalle Agenzie aderenti alla Convenzione, viene comunicata e confermata o variata in sede di programmazione esecutiva³ con comunicazione via mail a ISPRA – Servizio Interdipartimentale per l'indirizzo, il coordinamento ed il controllo delle attività ispettive, al più tardi quindici giorni prima della data concordata di avvio dell'ispezione ordinaria. ISPRA provvederà quindi ad effettuare la comunicazione di avvio della visita ispettiva ordinaria al Gestore dell'impianto, al MATTM e all'Agenzia competente per territorio.

ISPRA e le Agenzie aderenti si impegnano inoltre a concordare preventivamente, ove possibile, eventuali attività di controllo straordinarie, non incluse nel programma dei controlli di cui all'art. 6, che dovessero rendersi necessarie nel corso del periodo di validità del piano medesimo, anche in ragione di esposti/segnalazioni o in caso di incidenti, di guasti e di infrazione in materia ambientale.

Per la disposizione delle ispezioni straordinarie, ISPRA si impegna a concordare con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare le modalità di finanziamento delle stesse, in attuazione di quanto previsto dal comma 4 dell'art. 29-decies del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i.⁴

2 L'avvalimento è l'oggetto della convenzione, pertanto la volontà di Ispra deve essere espressa attraverso la sottoscrizione della convenzione. Il programma è lo strumento con cui si preciseranno gli ambiti dell'avvalimento.

3 Inserimento proposto da ARPA Piemonte nel CTP del 1° luglio 2015.

4 Tale disposizione intende far emergere la problematica del finanziamento delle attività straordinarie che dovrebbe essere a carico del Ministero dell'ambiente. La proposta è quella di individuare un livello di intervento di base da garantire comunque sulla base della presente convenzione (v. sul punto anche articolo su riparto tariffe). La proposta non individua direttamente tale livello in quanto si ritiene necessario un confronto e una valutazione congiunti, in ogni caso, dovrà essere chiarito se il numero andrà riferito alle aziende o al numero di interventi che complessivamente vengono resi, in quanto è possibile che più interventi si rendano necessari sulla medesima azienda.

Articolo 4

Condizioni di svolgimento delle attività di controllo da parte delle Agenzie Regionali e Provinciali

Per effetto del presente atto, nello svolgimento delle attività di cui all'art. 1 da svolgersi secondo i programmi concordati ai sensi dell'art. 6, ai soli fini del controllo specifico e nei confronti del solo soggetto controllato, risultano equiparati:

- a) le attività del personale di ISPRA e delle Agenzie aderenti;
- b) gli atti, gli accertamenti, i prelievi, le analisi e le relazioni di controllo svolti dalle Agenzie regionali e provinciali rispetto a quelli svolti da ISPRA;
- c) le eventuali contestazioni di non conformità amministrative e penali sollevate dalle Agenzie Regionali e Provinciali rispetto a quelle sollevate da ISPRA⁵.

Ai fini dell'espletamento dei controlli oggetto della presente Convenzione, le Agenzie aderenti, con la sottoscrizione del presente atto, assumono⁶ il ruolo di soggetto accertatore, titolare dei poteri di cui all'art. 13 della Legge 24 novembre 1981 n. 689. Le Agenzie aderenti garantiscono l'adeguatezza e l'idoneità del personale incaricato dell'espletamento delle attività di controllo di cui alla presente Convenzione, nonché ogni adempimento previsto dalla normativa vigente connesso alla loro attività⁷.

Fatto salvo il permanere delle funzioni di ISPRA, quale autorità competente per i controlli in impianti di competenza statale, il personale delle Agenzie aderenti, sulla base delle previsioni dei programmi concordati ai sensi dell'art. 6, può esercitare i poteri di cui al comma precedente sia autonomamente, che congiuntamente al personale di ISPRA. Nel caso in cui nell'espletamento dei controlli siano accertati illeciti di natura penale, restano fermi i doveri dell'eventuale personale che opera con qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, anche in attuazione delle disposizioni di cui alla Parte VI-bis del D.Lgs. 152/2006⁸.

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano alla reciproca e preventiva informazione tra le parti delle determinazioni assunte e degli atti da produrre, con riferimento⁹ a:

- a. atti, accertamenti e prelievi;
- b. eventuali contestazioni di non conformità amministrative e penali sollevate.

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente Convenzione, per l'espletamento delle attività oggetto della presente Convenzione, si impegnano ad applicare le modalità di coordinamento

5 Il primo comma è stato riformulato al fine di affermare l'equiparazione delle attività e degli atti delle ARPA/APPA rispetto a quelli di ISPRA, senza utilizzare il concetto di "affermazione dell'equiparazione funzionale" che non appare giuridicamente corretto. Tale equiparazione discende di fatto dal rapporto di avvalimento che si instaura per effetto della convenzione e non per un atto volontario di riconoscimento.

6 Anche in questo caso, non sono le Agenzie che affermano i poteri di accertamento, piuttosto questi discendono dal rapporto di avvalimento, fermo restando che dovrebbero affiancare e non sostituire quelli di Responsabile del procedimento di controllo di ISPRA.

7 V. adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche altri adempimenti previsti da normative vigenti (v. rispetto normativa anticorruzione).

8 La disposizione intende chiarire che anche laddove le Agenzie effettuino atti di accertamento in autonomia, resta fermo che in capo ad ISPRA permane la responsabilità del procedimento di controllo.

Relativamente all'ultimo capoverso, ARPA Puglia ne ha proposto la soppressione, nel corso del CTP in data 1° luglio 2015. ARPA Toscana ne ha proposto la riformulazione, in sede di preparazione del CF, in vista di introdurre nella convenzione uno specifico richiamo alle nuove norme sull'estinzione dei reati contravvenzionali introdotte dalla L. 68/15. Il CF ne ha deciso il mantenimento.

9 La disposizione è stata spostata qui dall'articolo "Coordinamento nazionale". Il concetto di "condivisione" è vago. Si rinvia invece alle norme procedurali da definire in apposito allegato tecnico alla convenzione ed ai formati da allegare al programma di attività.

delle attività (avvio dell'ispezione, predisposizione del piano operativo di ispezione, ...) definite nell'allegato A al presente atto ed altresì ad utilizzare formati unificati per la produzione degli atti. A tal fine sono definiti nell'allegato A:

- a) i formati per la verbalizzazione delle attività;
- b) i formati per gli atti conseguenti di accertamento delle violazioni o di documentazione degli esiti del controllo.

I formati di cui ai punti a e b che precedono potranno essere oggetto di revisione, in ragione dell'evoluzione normativa e delle prassi operative, previa semplice condivisione tra ISPRA e le Agenzie aderenti.

Articolo 5

Trasmissione dei dati di controllo

Gli esiti dei controlli e le informazioni in materia ambientale rilevanti acquisite durante l'attività, sono trasmesse¹⁰ dalla Agenzia aderente ad ISPRA, nei tempi previsti dall'Allegato A, punto 1, lett. e), salvo diversi accordi presi nella programmazione esecutiva¹¹, per permettere il rispetto dei tempi e delle modalità di comunicazione e diffusione previsti dall'art. 29-decies commi 5, 6, 7 e 8 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nell'eventualità siano effettuate notizie di reato, l'Agenzia aderente ne dà pronta informazione ad ISPRA.

La diffusione e l'accesso ai dati ambientali raccolti dalle Agenzie durante le attività di campionamento, controllo ed ispezione e da queste trasmesse ad ISPRA sono garantiti secondo le modalità previste dal successivo articolo 10¹².

10 Il termine "trasmesse" è da preferire a "trasferite". Si è eliminato inoltre il riferimento alla trasmissione delle notizie di reato, in quanto non coerente con le procedure del C.p.p., in questo caso, tuttavia, l'Agenzia aderente deve darne informazione ad ISPRA.

11 Per la tempistica della trasmissione degli esiti si fa rinvio a quanto dettagliato nell'Allegato A sulle modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività, fatta salva la possibilità di diversi accordi presi nella fase della programmazione esecutiva.

12 Disposizione in contrasto con il D.Lgs. 195/2005 che prevede l'obbligo per ogni PA di gestire le richieste di accesso alla documentazione ed ai dati detenuti. Il comma è stato riformulato con un rinvio all'articolo sull'accesso e diffusione dei dati, come riformulato.

Articolo 6

Redazione e approvazione del programma dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi

Il programma di attività di controllo ordinario è redatto congiuntamente da ISPRA e dalle Agenzie aderenti sulla base dei piani regionali di cui all'art. dall'art. 29-decies commi 11-bis ^v e 11-ter ^{vi} del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, su base triennale con revisione annuale obbligatoria dello stesso.

Il programma di attività e la sua revisione annuale sono approvati dal Consiglio Federale di cui all'art.13 Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 2002, n. 207, Regolamento recante approvazione dello statuto dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, a norma dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, anche attraverso gli organismi tecnici di cui il Consiglio Federale si è dotato¹³.

Nell'atto di approvazione sono specificati i limiti generali e/o caso specifici di flessibilità da utilizzare nella programmazione esecutiva delle attività e le responsabilità nella sua gestione.

¹³ ISPRA propone una corsia preferenziale (CTP) per l'approvazione speditiva del programma annuale.

Articolo 7

Contenuto del programma dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi

Il programma di attività è basato su quanto previsto dall'art. 29-decies comma 11-ter del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e sull'approccio dell'analisi di rischio che origina dalla Raccomandazione sui Criteri Minimi per le Ispezioni Ambientali (RMCEI 2001/331/EC) nonché uniformato ai principi di proporzionalità, coordinamento e programmazione, collaborazione, razionalizzazione e informatizzazione di cui alla "Intesa sulle linee guida in materia di controlli" ai sensi dell'art.14, comma 5, del decreto legge 9/2/2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35¹⁴.

Il programma annuale dei controlli, delle ispezioni e dei prelievi contiene anche l'indicazione della scansione temporale nel triennio, per ogni impianto soggetto, dei singoli controlli indicati all'art. 3 del Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del D.Lgs n.59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Nella redazione dei programmi di controllo, il periodo tra due visite in loco, viene determinato ai sensi dell'art. 29 decies comma 11- ter, utilizzando un metodo di valutazione sistematica dei rischi ambientali delle installazioni, approvato dal Consiglio Federale, al fine di garantire omogeneità e coerenza del programma stesso sull'intero territorio nazionale¹⁵.

Il programma indica le attività che saranno svolte da ISPRA, congiuntamente tra ISPRA e le Agenzie o autonomamente dalle Agenzie aderenti alla convenzione.

Le date di inizio e fine delle attività ispettive, il loro contenuto e i tempi di analisi sono definiti in accordo tra i responsabili di ISPRA e delle Agenzie. A seconda della complessità del lavoro, i tempi di trasmissione dei dati e delle relazioni previsti nell'Allegato A, possono essere modificati d'intesa tra i responsabili di ISPRA e delle Agenzie, fermo restando il rispetto di quanto previsto all'art. 29-decies comma 5 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152.¹⁶

ISPRA può comunque avvalersi delle Agenzie aderenti per lo svolgimento di attività di controllo straordinarie, ai sensi dell'art. 29 decies, comma 4.

¹⁴ Originariamente all'art. 6, spostato all'art.7 su proposta di ARPA Piemonte in CTP del 1° luglio 2015.

¹⁵ Originariamente all'art. 6, spostato all'art.7 su proposta di ARPA Piemonte in CTP del 1° luglio 2015.

¹⁶ Il programma non appare lo strumento più opportuno per stabilire tale tempistica. Si propone che i riferimenti temporali siano quelli definiti nell'Allegato A, fatta salva la possibilità di termini diversi da concordare nella programmazione esecutiva. Di tale possibilità si dà atto nella riformulazione del comma successivo.

Articolo 8

Coordinamento nazionale¹⁷

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente Convenzione si impegnano a definire e mantenere modalità operative omogenee e una consultazione preventiva e uno scambio di informazioni stretto, nello svolgimento delle loro attività nell'ambito di un apposito organo di coordinamento costituito in seno al Comitato Tecnico Permanente del Consiglio Federale delle Agenzie¹⁸.

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente Convenzione si impegnano altresì a concordare e realizzare iniziative di formazione finalizzate alla più ampia condivisione delle modalità di coordinamento, nonché di indirizzi e protocolli comuni per lo svolgimento delle attività di cui alla presente Convenzione.

¹⁷ Alcune disposizioni presenti in questo articolo sono state spostate nell'articolo "condizioni di svolgimento delle attività di controllo", altre eliminate perché già presenti nel medesimo articolo.

¹⁸ Modifica proposta da ARPA Lombardia in preparazione del CF e condivisa da ISPRA. La partecipazione delle Agenzie al Coordinamento ex 152 è discrezionale e subordinata all'invito da parte delle corrispondenti regioni e province Autonome. Il CTP sembra organo più adatto a discutere argomenti di dettaglio quali quelli previsti da questo articolo. Il CF ha concordato la modifica.

Articolo 9

Riparto delle tariffe

Le attività ispettive di cui all'art. 29-decies comma 3 del D.Lgs.152 /06 sono svolte con oneri a carico del gestore e le tariffe da applicare in relazione ai controlli oggetto delle presente Convenzione sono stabilite dal Decreto del 24/04/2008 del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in attuazione del D.Lgs n.59 del 18/02/2005 ora D.Lgs. 152/06 e s.m.i., salvo aggiornamenti della norma.

Per l'espletamento delle attività oggetto del piano dei controlli annuali, ISPRA riconosce alla Agenzia un importo pari al 75% della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e un importo pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta prevalentemente dalla Agenzia, ovvero un importo pari al 50 % della tariffa relativa all'organizzazione e gestione del sopralluogo e redazione dei documenti conseguenti e pari al 100% della tariffa relativa alla copertura dei costi di campionamenti e analisi sulle matrici ambientali, in caso di attività svolta in collaborazione tra ISPRA e l'Agenzia aderente¹⁹.

La verifica dell'avvenuto versamento delle tariffe di cui al presente articolo da parte dei gestori, è effettuata da ISPRA. In caso di mancato pagamento, ISPRA provvede a darne comunicazione alle Agenzie in via preventiva rispetto al controllo e altresì al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare in vista dell'attivazione delle conseguenti azioni di recupero²⁰.

L'importo di cui al presente articolo sarà trasferito da ISPRA all'Agenzia in una unica rata annuale, dietro presentazione di nota di debito, che sarà trasmessa dall'Agenzia aderente in conformità ad uno schema concordato tra le parti.

¹⁹ Si è proposto un aumento delle percentuali di compartecipazione alle tariffe, in vista di una maggiore congruità rispetto ai costi sostenuti dalle ARPA (anche per la redazione dei documenti conseguenti ai sopralluoghi) e considerando altresì che la convenzione si riferisce anche alle ispezioni straordinarie che di per sé dovrebbero essere coperte con ulteriori risorse a carico dell'ente competente ai controlli. ISPRA ne ha proposto una rimodulazione. In sede di CF è stato deciso di utilizzare l'avverbio "prevalentemente" e la ripartizione pari a 70 % e 50% per la parte fissa.

²⁰ Comma proposto con la finalità di condividere una procedura di verifica sul versamento degli oneri dovuti dai gestori. Visto che attualmente, ai sensi del DM 24.4.08, il gestore deve comunicare ad ISPRA l'avvenuto pagamento, si ritiene opportuno che sia la stessa a garantire una procedura di verifica e segnalazione alle Agenzie (ai fini di verificare l'applicabilità di sanzioni per mancato rispetto delle prescrizioni autorizzative) e altresì al Ministero dell'ambiente affinché attivi le dovute procedure di recupero (si ricordi ai sensi dell'art. 33, Dlgs 152/06, che l'entrata è al bilancio dello Stato). Nel caso in cui, come è previsto dallo schema del Decreto Tariffe in corso di elaborazione a livello nazionale, il versamento avvenga direttamente al bilancio di ISPRA, le azioni di recupero potranno essere attivate dalla stessa e il testo di quanto proposto potrebbe dunque variare rispetto al coinvolgimento del Ministero dell'ambiente.

Articolo 10

Accesso ai dati e loro diffusione

ISPRA garantisce la diffusione dei dati relativi alle attività di cui alla presente Convenzione mediante pubblicazione sul sito internet e nelle forme stabilite dalla propria organizzazione²¹.

Ai fini dell'accesso del pubblico all'informazione ambientale, ISPRA inserisce le informazioni relative alle attività della presente Convenzione nei propri cataloghi di cui all'art. 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195.

L'Agenzia aderente pubblica sul proprio sito i collegamenti che rimandano alle informazioni diffuse da ISPRA ai sensi dell'art. 8 comma 4 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195 e, ove possibile, collega le banche dati di ISPRA ai propri sistemi di diffusione dei dati ambientali, in modo da renderne del tutto trasparente l'accesso al pubblico.

La gestione delle richieste di accesso ai dati raccolti durante i controlli, le ispezioni e i prelievi, agli esiti delle determinazioni analitiche, agli esiti dei controlli e alle informazioni sulla attività di controllo di cui alla presente convenzione è garantita da ISPRA e dalle Agenzie aderenti alla presente convenzione ai sensi del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, Attuazione della direttiva 2003/4/CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale.

Laddove, sulle richieste di accesso pervenute, in ragione della collaborazione tra ISPRA e le Agenzie di cui alla presente convenzione, sorgano dubbi sulla sussistenza delle condizioni di esclusione di cui all'art. 5 del Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 195, ISPRA e le Agenzie si impegnano reciprocamente a sentire l'altro ente, in ordine alle decisioni da assumere. A tal fine, le parti si danno atto di ritenere sufficiente un semplice scambio di posta elettronica tra i responsabili per ISPRA e le Agenzie della convenzione.

ISPRA e le Agenzie aderenti alla presente convenzione si impegnano altresì alla reciproca informazione in ordine alle decisioni assunte in merito alle richieste di accesso ricevute.

²¹ L'articolo è stato riformulato al fine di distinguere tra la diffusione (pubblicazione dei dati) che sarà garantita da ISPRA, rispetto alla gestione delle singole domande di accesso che anche le ARPA hanno il dovere di garantire in ossequio al D.Lgs. 195/05. La proposta intende introdurre comunque forme di collaborazione tra gli enti al fine di valutare insieme eventuali dubbi su cause di esclusione dell'accesso.

ALLEGATO A ²²

MODALITÀ DI COORDINAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

- a) Per ciascuna ispezione prevista nel programma di cui all'art. 6 deve essere specificato:
 - 1) il trimestre in cui è prevista l'effettuazione dell'ispezione;
 - 2) i parametri di cui è previsto il controllo.
- b) ISPRA, all'inizio di ciascun trimestre dell'anno a cui si riferisce il programma operativo comunica all'Agenzia aderente il nome del proprio referente di ogni singola installazione, se tale referente farà parte o meno del Gruppo Ispettivo e conferma altresì le date di cui al precedente punto 2) ipotizzate nel programma per lo svolgimento delle ispezioni, ovvero propone date diverse, sempre all'interno del trimestre previsto. Nel caso in cui ISPRA e l'Agenzia aderente ritenessero necessario effettuare l'ispezione in un trimestre diverso da quello indicato nel programma di cui all'art. 7, ISPRA provvede ad informare il Gestore e l'Autorità Competente dello spostamento di trimestre²³.
- c) Per ciascuna delle ispezioni prevista nel programma di cui al punto a) ISPRA avvia l'attività di ispezione e controllo dandone comunicazione all'Agenzia aderente. Nella suddetta comunicazione ISPRA rende note altresì le informazioni in proprio possesso circa l'avvenuto pagamento da parte del gestore, degli oneri di cui all'articolo 9 della convenzione. L'Agenzia aderente, successivamente e comunque con almeno 15 giorni di anticipo sulla data prevista per l'ispezione, nel rispetto del piano di monitoraggio e controllo approvato dall'Autorità Competente, trasmette ad ISPRA comunicazione sulla composizione del gruppo ispettivo.
- d) Qualora ISPRA partecipi all'ispezione con un proprio referente, si impegna a compilare ed inviare all'Agenzia aderente un Piano ed un Programma di ispezione, almeno 10 giorni prima della data prevista dell'inizio dell'ispezione. Nelle altre ipotesi, la compilazione del Piano e del Programma di ispezione sarà a cura dell'Agenzia aderente. In ogni caso, le parti si impegnano a concordare il Piano ed il Programma di ispezione entro i 5 giorni precedenti l'inizio dell'ispezione stessa.
- e) Ai fini di corrispondere al dettato del comma 5 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/06, per ciascun impianto e attività ispettiva di cui al punto a) l'Agenzia aderente si impegna a trasmettere, non appena possibile e comunque entro 10 giorni dall'ultimo sopralluogo²⁴ dell'ispezione, la data di conclusione dell'ispezione²⁵ e i verbali di ispezione redatti, nonché, entro 50 giorni dalla conclusione dell'attività ispettiva²⁶, una relazione sugli esiti del controllo, utilizzando il formato di relazione allegato al programma di cui all'art. 6 della convenzione. Nel caso in cui, successivamente alla trasmissione della suddetta relazione, l'Agenzia acquisisca ulteriori informazioni in merito agli esiti della visita ispettiva, quali ad esempio risultati di accertamenti analitici, provvede quanto prima ad inviare ad ISPRA un'integrazione alla relazione inviata.

²² Ai fini della massima omogeneizzazione dei comportamenti a livello nazionale, si propone di inserire questo allegato per definire le modalità di coordinamento per lo svolgimento delle attività (avvio dell'ispezione, predisposizione del piano operativo di ispezione, ...).

²³ Si tratta di fattispecie che l'esperienza ha dimostrato molto frequente, spesso su richiesta di ARPA

²⁴ Integrazione proposta da ARPA Toscana in sede di preparazione al CF

²⁵ ISPRA segnala che molti adempimenti di legge scattano dalla data di chiusura dell'ispezione per cui è fondamentale la tempestività nell'informazioni a tutte le parti sulla chiusura dell'ispezione

²⁶ Integrazione proposta da ARPAT al fine di precisare meglio i riferimenti temporali per le dovute trasmissioni ad ISPRA.

- f) Laddove ISPRA abbia preso parte all'ispezione con un proprio referente, i verbali di ispezione e la relazione di cui al precedente punto e) redatti dall'Agenzia aderente, sono sottoscritti a firma congiunta, possibilmente mediante l'utilizzo di firma elettronica.
- g) La relazione di cui al precedente punto e), i verbali di ispezione, nonché tutte le comunicazioni previste dalla presente Convenzione, fatte salve le modalità di trasmissione previste dal Codice di procedura penale per le eventuali notizie di reato o denunce, sono trasmessi in formato elettronico dai Responsabili della presente Convenzione.
- h) Ai fini di corrispondere al dettato del comma 6 dell'articolo 29-decies del decreto legislativo 152/06, per ciascun impianto e attività ispettiva di cui al punto a), ISPRA, sentita l'Agenzia aderente, si impegna a trasmettere all'Autorità competente, nel più breve tempo possibile, una comunicazione circa le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni accertate, proponendo altresì le misure da adottare. Nel caso in cui ISPRA non abbia partecipato alla visita ispettiva, l'Agenzia aderente fornisce tempestivamente ad ISPRA le informazioni acquisite relative alle situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e a formulare eventuali proposte circa le misure da adottare. In ogni caso ISPRA, prima dell'invio all'Autorità Competente di tale comunicazione, la trasmette per condivisione all'Agenzia aderente, che²⁷ si impegna ad esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento della posizione di ISPRA.
- i) Fermi restando gli obblighi in capo agli operatori per effetto della qualifica di Pubblico Ufficiale²⁸, nel caso in cui a seguito delle ispezioni siano accertati illeciti di natura penale, gli eventuali operatori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) facenti parte del gruppo ispettivo, per violazioni che rientrano nel campo di applicazione della qualifica²⁹, provvedono a redigere ed inoltrare apposita notizia di reato ai sensi dell'art. 347 C.p.p. all'Autorità giudiziaria insieme ai verbali di ispezione ed agli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici. Fermo restando quanto sopra, laddove le violazioni accertate rientrino nell'ambito di applicazione della Parte VI-bis, del D.Lgs. 152/2006, gli eventuali operatori con qualifica di Ufficiale di Polizia Giudiziaria (UPG) facenti parte del gruppo ispettivo, provvedono altresì ad applicare le disposizioni di cui all'art. 318-ter e successivi del D.Lgs. 152/06, previa asseverazione tecnica concordata tra ISPRA e l'Agenzia aderente secondo le usuali modalità di coordinamento.³⁰

Se nel gruppo ispettivo non sono presenti operatori con qualifica di UPG, i componenti del Gruppo ispettivo predispongono e sottoscrivono apposita informativa ai sensi dell'art. 331 C.p.p. alla quale dovranno essere allegati gli atti compiuti in campo (verbali di ispezione, campionamenti, fotografie, ecc...) e gli altri elementi necessari raccolti anche successivamente, compresi gli esiti degli accertamenti analitici. In questo caso, l'inoltro dell'informativa predisposta dal Gruppo Ispettivo all'Autorità giudiziaria viene effettuata da:

- 1) dall'Agenzia aderente, secondo le proprie disposizioni interne³¹, (laddove l'ispezione sia stata condotta senza la partecipazione di referenti di ISPRA), informando ISPRA dell'avvenuto inoltro;

27 L'inciso copre il caso, frequentemente individuato in precedenza, di assenza di ISPRA in ispezione

28 L'inciso è stato proposto da ARPA Puglia nel corso del CTP in data 1° luglio

29 L'inciso è stato proposto da ARPA Puglia nel corso del CTP in data 1° luglio

30 Integrazione proposta da ARPAT, in preparazione al CF, al fine di introdurre i dovuti riferimenti procedurali per le ipotesi in cui i reati accertati rientrino nella procedura estintiva di cui alla Parte VI-bis, D.Lgs. 152/06 introdotta dalla recente L. 68/15. In CF è stata concordata l'opportunità di non attribuire l'asseverazione tecnica esclusivamente ad ISPRA.

31 L'inciso è stato proposto da ARPA Campania nel corso del CTP in data 1° luglio a sostituire la precedente formulazione "dal responsabile della Convenzione per ARPA"

- 2) da ISPRA, secondo le proprie disposizioni interne³², (laddove l'ispezione sia stata condotta con la partecipazione di referenti di ISPRA), informando ARPA dell'avvenuto inoltro.
- j) Nel caso in cui a seguito delle ispezioni siano accertati illeciti di natura amministrativa:
- 1) qualora abbia preso parte all'ispezione con un proprio referente, ISPRA predispone il verbale di accertamento e contestazione e provvede ad effettuare le successive notificazioni di legge ed altresì ad inviare il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni;
 - 2) negli altri casi, l'Agenzia aderente predispone il verbale di accertamento e contestazione e lo trasmette ad ISPRA che, in quanto responsabile del procedimento di accertamento, provvede ad effettuare le successive notificazioni di legge ed altresì ad inviare il rapporto di cui all'art. 17 della L. 689/81 all'Autorità competente all'irrogazione delle sanzioni.
- k) Competono ad ISPRA, in quanto responsabile del procedimento di accertamento, tutte le comunicazioni ai gestori delle attività ed all'Autorità competente previste dall'art. 29-decies del decreto legislativo 152/06.
- l) Competono altresì ad ISPRA l'esame e le decisioni sulle eventuali attività conseguenti alle comunicazioni inviate dai gestori ai sensi delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione ambientale integrata (AIA) e nei piani di monitoraggio e controllo. ISPRA, prima dell'invio di eventuali comunicazioni ai gestori e all'Autorità Competente, le inoltra per condivisione all'Agenzia aderente, la quale si impegna ad esprimersi entro 10 giorni dal ricevimento della posizione di ISPRA.³³

32 Per analogia con il caso precedente a sostituire "dal responsabile della Convenzione per ISPRA"

33 La proposta di ISPRA recepisce la prassi attuale e consente ad ARPA di essere informata sulle decisioni assunte